CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Art. 94 codice dei beni culturali

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Versione in vigore dal 1 maggio 2004, non più in vigore dal 24 aprile 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei beni culturali e del paesaggio
Estremi	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Parte	Seconda — Beni culturali
Titolo	I — Tutela
Capo	VI — Ritrovamenti e scoperte
Sezione	II — Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/art-94-convenzione-unesco-sulla-protezione-del-patrimonio-culturale-subacqueo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it